

Come cambiano le nostre pensioni dopo il d.l. 78/2010 art. 12 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"

Affrontiamo una prima analisi degli articoli che riguardano la previdenza all'interno del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 31-5-2010, Supplemento Ordinario n. 144.

Occorre ricordare che tale testo, entrato in vigore dal 1° giugno 2010, in fase di conversione in legge potrebbe subire importanti modifiche.

Articolo 12 commi 1-4

L'**articolo 12** interviene direttamente sulle decorrenze dei trattamenti pensionistici, apportando modifiche rilevanti e particolarmente pesanti per le pensioni di vecchiaia e trattamenti pensionistici di anzianità, comprese quelle liquidate con 40 anni di contributi.

Comma 1. Pensioni di vecchiaia. Per coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia **a partire dal 1° gennaio 2011**, viene introdotta la "finestra mobile" personalizzata in luogo delle attuali quattro finestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre). Si elimina così lo scaglionamento e si introduce l'uscita rispetto alla propria maturazione del requisito di età o di contributi, con un meccanismo nettamente peggiorativo: a distanza di **dodici mesi** dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori con contribuzione esclusivamente da **lavoro dipendente**, a distanza di **diciotto mesi** per i lavoratori con contribuzione da lavoro autonomo oppure mista autonomo-dipendente utilizzata per raggiungere il requisito contributivo, oppure **iscritti alla Gestione separata INPS**.

Sono interessati tutti i lavoratori iscritti all'INPS o fondi sostitutivi, che compiano 60 anni se donne o 65 anni se uomini dopo il 31 dicembre 2010 e siano in possesso di almeno 20 anni di contributi versati, salvo le deroghe previste dalla D.Lgs. n. 503/1992. Per quanto riguarda le **donne del pubblico impiego**, ai fini dell'età si applicheranno i requisiti previsti dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche, che ha innalzato a più di 60 anni l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Allo stesso modo sono interessati coloro che conseguono la pensione con le regole del **sistema contributivo** oppure iscritti alla **Gestione Separata INPS** (assicurati dopo il 31.12.1995 o con meno di 18 anni di contributi alla predetta data e che optino per il sistema contributivo). Per questi lavoratori i requisiti sono: 60 anni di età se donne con almeno 5 anni e importo maturato pari almeno a 1,2 quello dell'assegno sociale, 65 anni di età se uomini o donne con almeno 5 anni di contributi da lavoro versati a prescindere dall'importo maturato.

Si tratta in buona sostanza dell'introduzione di uno "scalone" anche nella pensione di vecchiaia: ad esempio una lavoratrice del settore privato in possesso dei contributi che compie 60 anni il 31 dicembre 2010, andrà in pensione il 1° aprile 2011. Un'altra lavoratrice nelle medesime condizioni contributive ma che compie gli anni il 1° gennaio 2011, andrà in pensione il 1° febbraio 2012, ben sette mesi dopo quanto oggi previsto (infatti avrebbe con le regole attuali la finestra del 1° luglio 2011).

Per quanto riguarda i lavoratori con contribuzione esclusivamente dipendente, le penalizzazioni rispetto alla norma oggi vigente, oscilla tra 7 e 9 mesi a seconda del mese di nascita, mentre per gli autonomi o soggetti con contribuzione mista utilizzata per il pensionamento la penalizzazione varia dai 9 agli 11 mesi.

Di seguito riportiamo una tabella elaborata per coloro che conseguirebbe la pensione di vecchiaia nel **settore privato** (INPS e fondi sostitutivi, escluso pubblico impiego):

Lavoratori uomini che accedono alla **pensione di vecchiaia** esclusivamente con contribuzione da **lavoro dipendente** (almeno **20 anni** di contributi. Derghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992, con requisito personalizzato o con contribuzione discontinua per almeno 10 anni all'interno di 25 anni di assicurazione all'INPS)

Uomini nati nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
ott-45	01/04/2011	id	
nov-45	01/04/2011	id	
dic-45	01/04/2011	id	
gen-46	01/07/2011	01/02/2012	7 mesi
feb-46	01/07/2011	01/03/2012	8 mesi
mar-46	01/07/2011	01/04/2012	9 mesi
apr-46	01/10/2011	01/05/2012	7 mesi
mag-46	01/10/2011	01/06/2012	8 mesi
giu-46	01/10/2011	01/07/2012	9 mesi
lug-46	01/01/2012	01/08/2012	7 mesi
ago-46	01/01/2012	01/09/2012	8 mesi
set-46	01/01/2012	01/10/2012	9 mesi
ott-46	01/04/2012	01/11/2012	7 mesi
nov-46	01/04/2012	01/12/2012	8 mesi
dic-46	01/04/2012	01/01/2013	9 mesi

Lavoratori uomini che accedono alla **pensione di vecchiaia** utilizzando contribuzione da **lavoro autonomo** oppure **mista** autonomo-dipendente (almeno **20 anni** di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992, con requisito personalizzato o con contribuzione discontinua per almeno 10 anni all'interno di 25 anni di assicurazione all'INPS), oppure iscritti alla **Gestione Separata** INPS

Uomini nati nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
ott-45	01/07/2011	id	
nov-45	01/07/2011	id	
dic-45	01/07/2011	id	
gen-46	01/10/2011	01/07/2012	9 mesi
feb-46	01/10/2011	01/08/2012	10 mesi
mar-46	01/10/2011	01/09/2012	11 mesi
apr-46	01/01/2012	01/10/2012	9 mesi
mag-46	01/01/2012	01/11/2012	10 mesi
giu-46	01/01/2012	01/12/2012	11 mesi
lug-46	01/04/2012	01/01/2013	9 mesi
ago-46	01/04/2012	01/02/2013	10 mesi
set-46	01/04/2012	01/03/2013	11 mesi
ott-46	01/07/2012	01/04/2013	9 mesi
nov-46	01/07/2012	01/05/2013	10 mesi
dic-46	01/07/2012	01/06/2013	11 mesi

Lavoratrici donne che accedono alla **pensione di vecchiaia** esclusivamente con contribuzione da **lavoro dipendente** (almeno **20 anni** di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992, con requisito personalizzato o con contribuzione discontinua per almeno 10 anni all'interno di 25 anni di assicurazione all'INPS)

Donne nate nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
ott-50	01/04/2011	id	
nov-50	01/04/2011	id	
dic-50	01/04/2011	id	
gen-51	01/07/2011	01/02/2012	7 mesi
feb-51	01/07/2011	01/03/2012	8 mesi
mar-51	01/07/2011	01/04/2012	9 mesi
apr-51	01/10/2011	01/05/2012	7 mesi
mag-51	01/10/2011	01/06/2012	8 mesi
giu-51	01/10/2011	01/07/2012	9 mesi
lug-51	01/01/2012	01/08/2012	7 mesi
ago-51	01/01/2012	01/09/2012	8 mesi
set-51	01/01/2012	01/10/2012	9 mesi
ott-51	01/04/2012	01/11/2012	7 mesi
nov-51	01/04/2012	01/12/2012	8 mesi
dic-51	01/04/2012	01/01/2013	9 mesi

Lavoratrici donne che accedono alla **pensione di vecchiaia** utilizzando contribuzione da **lavoro autonomo** oppure **mista** autonomo-dipendente (almeno **20 anni** di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992, con requisito personalizzato o con contribuzione discontinua per almeno 10 anni all'interno di 25 anni di assicurazione all'INPS), oppure **iscritte alla Gestione separata INPS**

Donne nate nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
ott-50	01/07/2011	id	
nov-50	01/07/2011	id	
dic-50	01/07/2011	id	
gen-51	01/10/2011	01/07/2012	9 mesi
feb-51	01/10/2011	01/08/2012	10 mesi
mar-51	01/10/2011	01/09/2012	11 mesi
apr-51	01/01/2012	01/10/2012	9 mesi
mag-51	01/01/2012	01/11/2012	10 mesi
giu-51	01/01/2012	01/12/2012	11 mesi
lug-51	01/04/2012	01/01/2013	9 mesi
ago-51	01/04/2012	01/02/2013	10 mesi
set-51	01/04/2012	01/03/2013	11 mesi
ott-51	01/07/2012	01/04/2013	9 mesi
nov-51	01/07/2012	01/05/2013	10 mesi
dic-51	01/07/2012	01/06/2013	11 mesi

A fronte di tali elementi peggiorativi, non viene prevista in alcun modo una salvaguardia per coloro che all'entrata in vigore del decreto si trovino in stato di inoccupazione. Sarebbe stato opportuno porre tale elemento di salvaguardia almeno per coloro che risultassero autorizzati ai versamenti volontari a tale data. Invece nulla, e molti assicurati con posizioni da anni "silenti", dovranno attendere ulteriori mesi per poter accedere alla pensione.

Per ciò che concerne gli uomini sessantacinquenni privi di reddito, in attesa dell'uscita pensionistica dovrà attentamente essere valutata l'opportunità di richiedere l'assegno sociale.

Regole invariate per quanto riguarda i lavoratori del comparto **scuola**.

* * *

Comma 2. Pensioni di anzianità. Il comma 2 della Manovra interviene con le medesime modifiche sulle "finestre" di uscita anche sulle pensioni di anzianità, per i requisiti di età e contribuzione (cosiddetta "quota" introdotta dalla Legge n. 247/2007), e per il requisito dei **40 anni di contributi**, che verranno maturati **dopo il 31.12.2010**.

Anche in questo caso la penalizzazione si presenta molto pesante, ed assume connotati davvero molto gravi per coloro che sono interessati al pensionamento con 40 anni di contributi: difatti tali lavoratori dovranno attendere un ulteriore periodo, molto più lungo di quanto già previsto, per raggiungere una prestazione a fronte di ulteriore contribuzione non utilizzata per incrementarne l'importo. Infatti è noto che oltre il quarantesimo anno di contribuzione, mediamente il sistema retributivo non concorre ad aumentare il calcolo della prestazione pensionistica.

Anche in tali casi, quindi, viene previsto:

il pensionamento dopo **12 mesi** dalla maturazione dei requisiti per i trattamenti liquidati dalle gestioni per i **lavoratori dipendenti**;

il pensionamento dopo **18 mesi** per chi consegue il trattamento pensionistico a carico delle gestioni **autonome** o **miste** autonome-dipendenti, e in **Gestione separata**;

anche in questo caso, per il **comparto scuola non é prevista nessuna modifica**.

Non si fa menzione alla cosiddetta "opzione donna" prevista dalla Legge n. 243/2004 che prevede per le donne la possibilità di ottenere il pensionamento con 57 anni di età e 35 anni di contributi con un calcolo interamente contributivo. A nostro giudizio dovrebbe rimanere in vigore, anche se interessata alla modifica sulle decorrenze, che di fatto renderebbero questa opzione molto meno vantaggiosa, visto che già il calcolo subisce mediamente delle decurtazioni considerevoli rispetto al retributivo.

Infine anche per quanto riguarda coloro che sono autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 20 luglio 2007, per i quali dovrebbe applicarsi la disciplina previgente alle norme di modifica del 2004 e 2007, ovvero requisiti di 57 anni di età (58 per autonomi o misti) e 35 anni di contribuzione. Si suppone che anche per questi soggetti, pur rimanendo le vecchie regole, debbano introdursi le nuove "finestre" anche perché non si fa alcun cenno a deroghe in tal senso nella Manovra.

Vediamo nella tabella seguente cosa cambia per coloro che raggiungono dal 2011 i requisiti delle "quote" previste dalla Legge 247/2007, ovvero "quota 96" con almeno 35 anni di contributi e un'età minima di 60 anni, oppure per coloro che raggiungono 40 anni di contributi:

Lavoratori con contribuzione esclusivamente da **lavoro dipendente**:

"Quota 96" raggiunta nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
gen-11	01/01/2012	01/02/2012	1 mese
feb-11	01/01/2012	01/03/2012	2 mesi
mar-11	01/01/2012	01/04/2012	3 mesi
apr-11	01/01/2012	01/05/2012	4 mesi
mag-11	01/01/2012	01/06/2012	5 mesi
giu-11	01/01/2012	01/07/2012	6 mesi
lug-11	01/07/2012	01/08/2012	1 mese
ago-11	01/07/2012	01/09/2012	2 mesi
set-11	01/07/2012	01/10/2012	3 mesi
ott-11	01/07/2012	01/11/2012	4 mesi
nov-11	01/07/2012	01/12/2012	5 mesi
dic-11	01/07/2012	01/01/2013	6 mesi

Lavoratori **autonomi**, iscritti alla Gestione separata o con contribuzione mista autonomo-dipendente

"Quota 97" raggiunta nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
gen-11	01/07/2012	01/08/2012	1 mese
feb-11	01/07/2012	01/09/2012	2 mesi
mar-11	01/07/2012	01/10/2012	3 mesi
apr-11	01/07/2012	01/11/2012	4 mesi
mag-11	01/07/2012	01/12/2012	5 mesi
giu-11	01/07/2012	01/01/2013	6 mesi
lug-11	01/01/2013	01/02/2013	1 mese
ago-11	01/01/2013	01/03/2013	2 mesi
set-11	01/01/2013	01/04/2013	3 mesi
ott-11	01/01/2013	01/05/2013	4 mesi
nov-11	01/01/2013	01/06/2013	5 mesi
dic-11	01/01/2013	01/07/2013	6 mesi

Contrariamente a quanto fatto circolare sulla stampa nei giorni precedenti alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto non esclude dalle nuove decorrenze dal 2011, anche coloro che raggiungono i **40 anni di contributi** per i quali il Protocollo del 2007 recepito dalla Legge 247/2007, aveva reintrodotto le quattro finestre. Ciò aggraverà di molto lo svantaggio per questi lavoratori che avranno periodi più lunghi di contribuzione oltre i 40 anni che non incideranno sul calcolo della loro pensione.

Vediamo dalle tabelle cosa cambia in questi casi

Lavoratori con contribuzione esclusivamente da **lavoro dipendente**, che dal 2011 raggiungono i **40 anni di contributi**:

40 anni di contributi nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
gen-11	01/07/2011	01/02/2012	7 mesi
feb-11	01/07/2011	01/03/2012	8 mesi
mar-11	01/07/2011	01/04/2012	9 mesi
apr-11	01/10/2011	01/05/2012	7 mesi
mag-11	01/10/2011	01/06/2012	8 mesi
giu-11	01/10/2011	01/07/2012	9 mesi
lug-11	01/01/2012	01/08/2012	7 mesi
ago-11	01/01/2012	01/09/2012	8 mesi
set-11	01/01/2012	01/10/2012	9 mesi
ott-11	01/04/2012	01/11/2012	7 mesi
nov-11	01/04/2012	01/12/2012	8 mesi
dic-11	01/04/2012	01/01/2013	9 mesi

Lavoratori con da **lavoro autonomo**, oppure **mista** autonomo-dipendente, **che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi**:

40 anni di contributi nel mese di	Decorrenza oggi	Decorrenza nuove regole	Differenza
gen-11	01/10/2011	01/07/2012	9 mesi
feb-11	01/10/2011	01/08/2012	10 mesi
mar-11	01/10/2011	01/09/2012	11 mesi
apr-11	01/01/2012	01/10/2012	9 mesi
mag-11	01/01/2012	01/11/2012	10 mesi
giu-11	01/01/2012	01/12/2012	11 mesi
lug-11	01/04/2012	01/01/2013	9 mesi
ago-11	01/04/2012	01/02/2013	10 mesi
set-11	01/04/2012	01/03/2013	11 mesi
ott-11	01/07/2012	01/04/2013	9 mesi
nov-11	01/07/2012	01/05/2013	10 mesi
dic-11	01/07/2012	01/06/2013	11 mesi

* * *

Comma 4. Le deroghe. Viene previsto il mantenimento delle attuali decorrenze per i lavoratori che:

- avevano in corso il preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- i lavoratori per i quali, al compimento di una determinata età, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dell'età (es. Autisti mezzi pubblici..).

Viene prevista una deroga alle nuove decorrenze, nel limite massimo di 10.000 unità, anche per i lavoratori posti in mobilità ordinaria che raggiungano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità e per i lavoratori in mobilità lunga, **con accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà del settore** (art. 2, comma 28, legge n. 662 del 23 dicembre 1996).

Tale aspetto assume un rilievo particolare di criticità, visto il limite numerico imposto dal decreto e la possibilità di accogliere le posizioni in base alle domande presentate al fine di beneficiare della deroga.

Comma 3. Decorrenza pensioni derivanti da totalizzazione. Viene peggiorata la norma sulle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e anzianità che derivano dalla **totalizzazione** ex-D.Lgs. n. 42/2006. Infatti le norme previgenti consegnavano una decorrenza dal mese successivo alla maturazione dei requisiti e presentazione della domanda. Questo decreto invece, apporta un deciso peggioramento in quanto prevede le stesse decorrenze previste per i lavoratori autonomi, con le relative modifiche dal 2011. Occorrerà quindi cautelarsi dal 1° giugno 2010 nel definire le decorrenze e relazionarsi alla prima decorrenza utile per gli autonomi che è il 1° gennaio 2011, per poi applicare il differimento dei 18 mesi per coloro che perfezionano il diritto dopo il 31.12.2010.

Per quanto concerne le pensioni ai supersiti rimane la decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, mentre per le pensioni di inabilità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Articolo 10. Assegni di invalidità civile. Viene dal **1° giugno 2010** innalzata la percentuale minima per l'indennità di invalidità dal 74 al **85%**. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INPS possono essere modificate dallo stesso Istituto, in caso di errore di attribuzione, entro dieci anni dalla concessione, salvo i casi di dolo; se la situazione sanitaria è modificata, a giudizio dell'Istituto, successivamente alla concessione l'errore può essere rettificato solo se la valutazione avviene utilizzando la stessa metodologia di indagine vigente all'atto del primo riconoscimento (art.10 comma 2); è prevista la responsabilità penale e l'obbligo risarcitorio dei medici che attestano false malattie, invalidità o handicap (comma 4); è stabilito che negli anni 2010/2012 si procederà al controllo di 500.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici legati all'invalidità civile.

Articolo 7. Soppressione Enti. Viene **soppresso l'Ipost**, l'istituto che assicura tutti i lavoratori di Poste Italiane SpA. Le funzioni verranno trasferite all'INPS. Stessa sorte per l'**IPSEMA** (istituto assicuratore sugli infortuni sul lavoro dei marittimi) e per l'**ISPESL** (Istituto sulla sicurezza sul lavoro), che confluiranno nell'INAIL. Per quanto riguarda l'ISPESL, si tratta di un intervento di grave irrazionalità in quanto confonde ruoli e funzioni, andando ad indebolire l'area della prevenzione sui rischi connessi al lavoro.

Articolo 13. istituzione Casellario dell'assistenza e modifiche su determinazione redditi influenti. In questo articolo viene istituito presso l'Inps il Casellario dell'assistenza, un'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni; gli enti, le amministrazioni ed i soggetti interessati trasmettono al Casellario i dati e le informazioni risultanti dalle proprie banche dati. Un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, disciplinerà le modalità di attuazione di questo articolo.

Molto importante quanto contenuto al comma 6, che riguarda i **redditi influenti ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali** collegate al reddito. Viene di nuovo modificata la materia, prevedendo che il reddito di riferimento sia quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei

pensionati. Su tale materia, immediatamente operativa, dovrà intervenire l'INPS con circolare per l'applicazione. Nell'immediato, comunque occorre tenere presente le modifiche.

Sempre il comma 6 reintroduce un regime sanzionatorio per i titolari di prestazioni legate al reddito che non diano comunicazione dei redditi rilevanti nei termini e nelle modalità stabiliti dai singoli Enti.

Articolo 30. Dal 1 gennaio 2011 la riscossione relativa al recupero delle somme dovute all'Inps verrà effettuata attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Articolo 11 commi 13 e 14. Rivalutazione indennizzo ex lege 210/1992. Al comma 13 viene fornita un'interpretazione autentica esplicitando che l'indennità integrativa speciale non è rivalutabile. Il decreto si spinge oltre, e al comma 14 prevede infatti che, fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, "a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto". In sostanza, da un lato il decreto interpreta il discusso articolo della L. 210/92, confermando alcune recenti sentenze della Cassazione Civile, escludendo la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale; dall'altro pone un limite temporale all'efficacia delle sentenze passate in giudicato, e ai successivi provvedimenti assunti alla luce di titoli esecutivi. L'efficacia di entrambi cesserebbe dal 1° giugno 2010, giorno di entrata in vigore del decreto. Si tratterebbe di una norma con cui il governo addirittura fa cessare l'efficacia di sentenze passate in giudicato.